

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO

Concessione servizio illuminazione votiva presso i tre cimiteri comunali

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio veniva indetta una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per la concessione del servizio di illuminazione votiva nei tre cimiteri comunali, per una durata di anni 10 (dieci) da aggiudicarsi con il criterio della migliore offerta al rialzo sul compenso unitario posto a base di gara;
- con determinazione n. del a seguito di espletamento della procedura è stato definitivamente aggiudicato alla la concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali per l'importo di
- l'aggiudicazione definitiva può considerarsi efficace essendo stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'aggiudicatario;
- in datasi è provveduto ad inviare le comunicazioni previste dall'art.76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 relativa all'avvenuta aggiudicazione definitiva;

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra

I Signori

-, nato..... il Responsabile del Settore....., il quale agisce in nome e per conto del comune di Gorgo al Monticano (C.F.),, ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

• nato a e residente in qualità di
..... (C.F.)

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Gorgo al Monticano concede alla con sede che accetta incondizionatamente, la gestione del servizio di illuminazione votiva presso i tre cimiteri del territorio comunale.

La gestione delle attività dovrà essere espletata nel rispetto delle modalità, dei criteri e delle procedure specificati nel Capitolato Speciale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – DURATA

Il presente contratto ha la durata di anni 10 (dieci) dalla data di consegna del servizio e fatta salva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3- IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo netto del presente contratto per tutta la sua durata è pari ad € oltre IVA pari ad € per un importo complessivo pari ad €

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve adempiere ai seguenti obblighi:

- nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti;
- erogazione di luce votiva e relativa manutenzione alle utenze in essere;
- esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici ad uso luci votive;
- erogazione di energia elettrica per il regolare funzionamento dei seguenti impianti, allacciati al contatore interno di ciascun cimitero:

a. impianto automatizzato di apertura/chiusura dei cancelli di ingresso;

b. termoconvettore installato nei servizi igienici del cimitero del Capoluogo;

- emissione e spedizione dei bollettini di pagamento agli utenti, incasso sia delle tariffe di allacciamento che del canone annuo di abbonamento secondo quanto stabilito all'art. 5 del capitolato;

Il concessionario dovrà altresì provvedere, a propri spese ed in accordo con l'ufficio tecnico comunale, all'esecuzione dei seguenti interventi:

- eventuale sistemazione e/o rifacimento degli impianti elettrici ad uso luci votive nel caso in cui l'Amministrazione comunale provveda ad eseguire la bonifica dei campi inumati;

- eventuale adeguamento degli impianti elettrici ad uso luci votive nel caso di sopraggiunte disposizioni normative in materia nel corso della concessione;

- esecuzione di nuovi impianti elettrici ad uso luci votive nel caso di ampliamento dei cimiteri da parte dell'Amministrazione Comunale.

- sostituzione delle attuali lampade ad incandescenza con lampade a risparmio energetico (LED) per tutti i cimiteri comunali;

- installare un interruttore differenziale magnetotermico a riarmo automatico.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il concessionario deve versare al Comune, con le modalità di cui all'art. 5 del Capitolato un canone annuo nella misura unitaria di €, come da offerta presentata, per ogni utenza esistente documentata come da art. 14 del Capitolato.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, in particolare di quelli dedotti al precedente art. 4, il concessionario ha costituito idonea cauzione definitiva a mezzo n.

..... rilasciata in data da di Euro

2. La suddetta cauzione sarà svincolata ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 21 del capitolato, il concessionario ha presentato polizza assicurativa n. rilasciata da in data a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) .

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto all'art. 26 del capitolato, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. mediante semplice dichiarazione scritta, in caso di mancato pagamento del canone nel termine prescritto. In tutti i casi di risoluzione automatica, il Comune avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente art. 6 , salvo le ulteriori azioni da esercitarsi in sede legale per il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - PENALI

Al fine dell'applicazione delle penali si fa rinvio a quanto stabilito all'art. 25 del capitolato.

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Le parti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

2. Il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'effettuazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 8, legge n. 136 del 13.08.2010, di pagamenti senza l'utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla vigente normativa.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che potessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del

presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del soggetto affidatario incaricato.

ART. 13 - DOMICILIO

Ad ogni effetto di legge il concessionario elegge il suo domicilio in Gorgo al Monticano. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede municipale sita in Via Postumia Centro.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle normative vigenti in materia.

ART. 15 - REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 16 – TUTELA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, entrambi i contraenti s'informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza, e al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto.

Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante o delegato, viene nominato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, responsabile del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.

La nomina si riferisce a tutti i trattamenti dei dati comunicati dal Comune per l'esecuzione del presente contratto. Il responsabile del trattamento deve attenersi

